



Tribunale di Napoli

Settima Sezione Civile

Sovraind. 22/2022

Decreto di omologa del piano del consumatore

Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 5 luglio 2022, osserva quanto segue. Veniva proposta procedura di composizione familiare della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) da DELLA CORTE NATALE (nato a Cercola (NA), il [REDACTED]) e DI DELFO RITA IMMACOLATA (nata a Napoli il [REDACTED]) entrambi residenti in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via [REDACTED], assistiti dall'avv. Francesco Saverio Orlando (C.F. RLNFNC75D24F839Y) del foro di Napoli, in forza di separata procura versata in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333 (pec: avvfrancescoorlando@legalmail.it).

I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.

Esaminati gli atti, il ricorso, la relazione particolareggiata con attestazione di fattibilità depositata dai gestori, Avv. Sergio Garofalo e Avv. Rocco Migliaccio, le note di integrazione pervenute da parte ricorrente in data 18.05.2022 in merito alla precisazione dei crediti, ed i documenti tutti depositati dal gestore in data 19.05.2022, nonché le note integrative alla relazione particolareggiata, e l'aggiornamento della relazione del 4.07.2022 nella quale si tiene conto sia della precisazione di credito della ADER, sia della precisazione del credito, attualmente documentato in modo idoneo, di AMCO S.p.a., il giudice adito ritiene, in primo luogo, chiaramente esauditi i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità alla procedura menzionata e in particolare:

- ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012;
- ricorrono i presupposti soggettivi di cui all'art. 7 bis L. 3/2012 in quanto: Della Corte Natale e Di Delfo Rita Immacolata sono sposati in separazione dei beni, il mutuo ipotecario (che costituisce il debito maggiormente incidente sul patrimonio dei debitori) è stato sottoscritto da Della Corte Natale, ma Di Delfo è fideiussore;
- i debitori si trovano in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a

L.3/2012. Infatti a fronte dei redditi disponibili, attualmente generati dal reddito di cittadinanza percepito dalla Di Delfo (pari a circa € 900,00/mese) e da una piccola pensione di invalidità percepita dal Della Corte (pari a circa € 200,00), detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare, pari ad € 857,00, residua una disponibilità pari ad € 243,00, a fronte di un monte rate pari ad € 1.215,70, risultando così uno squilibrio permanente pari ad € 972,70, come attestato dal gestore;

- i debitori sono in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione familiare della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
 - a. soggetti qualificabili come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b);
 - b. non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
 - c. possono essere qualificati come unico nucleo familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 in quanto sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado essendo i ricorrenti sposati, inoltre la principale esposizione debitoria generata dal mutuo ipotecario vede quali sottoscrittore del contratto Della Corte Natale e Di Delfo quale fideiussore;
 - d. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
 - e. non hanno subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
 - f. hanno presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale.

LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE.

Tanto premesso, nella relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/12, il gestore ha accertato quanto segue:

"Circa le cause che hanno condotto il nucleo familiare alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda e negli incontri con i debitori del 14/04/2022, nonché di quanto riportato nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dai ricorrenti, relativamente al progressivo indebitamento, è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che il debito iniziale, costituito dal mutuo ipotecario, ha, progressivamente, innestato la necessità di contrarre nuovi debiti sia per cercare di pagare rate di mutuo sempre più difficili da soddisfare, sia per soddisfare esigenze familiari, fino a condurre i debitori all'impossibilità di farvi fronte. Va

evidenziato che, in particolare, per quanto attiene i finanziamenti, i ricorrenti hanno contratto finanziamenti, senza ottenere MAI alcun diniego da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte dei debitori, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento proprio e delle proprie famiglie. Come emerge chiaramente dall'analisi del cassetto fiscale, i cui dati più rilevanti si rinvencono solo per gli anni dal 2015 ad andare indietro, il reddito di cui disponeva il nucleo familiare complessivamente per il 2014 (PF 2015) era di € 1.232,58 al mese, al netto delle tasse. Dall'analisi del cassetto fiscale della Di Delfo emergono altresì redditi per il 2018 (C.U. 2019) e per il 2017 (C.U. 2018), mentre non si rinvencono altre dichiarazioni dei redditi per i ricorrenti. I redditi per l'attività di impresa sono riferibili, per la Di Delfo, solo per gli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2018 ed il 2019 sono stati rinvenuti redditi per i quali un sostituto di imposta ha versato, per l'appunto, le imposte relative. Infine l'analisi del cassetto fiscale della Della Corte conferma (v. C.U. 2022 – 2018) la percezione della pensione di invalidità da parte dell'INAIL.

Venendo alla descrizione delle cause del sovraindebitamento: il sig. Natale della Corte e la sig.ra Rita Immacolata Di Delfo, quali coniugi in separazione dei beni, hanno ricoperto il ruolo, rispettivamente, di socio accomandatario e di socio accomandante della New Plastic 2000 Sas (C.F. 07552370632). La sig.ra Di Delfo, seppure socio accomandante, non prendeva parte alle scelte e decisioni imprenditoriali, preferendo svolgere mansioni domestiche e dedicarsi alla cura della famiglia. La società negli anni precedenti alla nota crisi del 2010, aveva sempre realizzato buoni fatturati, grazie anche a commesse da parte di costruttori di imbarcazioni come Fiart, Aprea, Gagliotta, Saver, Eolo. I redditi del 2009 verificati dal cassetto fiscale (dichiarazione PF 2010) confermano che grazie all'attività di impresa la famiglia poteva contare su un reddito di € 15.520,00! Nel mese di giugno del 2007 per favorire ed implementare i lavori con questi importanti cantieri navali, la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco filiale di San Giorgio a Cremano concedeva alla New Plastic 2000 sas un'elasticità di Cassa per € 15.000,00, Anticipi C/C SBF per € 50.000,00 ed Anticipi C/C SBF per € 25.000,00 con scadenza al 30.09.2007. Per queste concessioni veniva richiesta fideiussione personale del sig. Della Corte Natale e della sig.ra Di Delfo in un primo momento per € 135.000,00 e poi dopo soli pochi mesi (ottobre 2007) un incremento fino ad € 165.000,00. Fin dalla fine del 2008, tuttavia, la New Plastic accusava mancati pagamenti da parte dei propri clienti, a causa dei quali la Banca di Credito Popolare intimava l'immediato rientro della esposizione, mediante la stipula di un mutuo fondiario garantito da ipoteca, pena la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi. Così in data 11/09/2008 i ricorrenti sottoscrivevano un mutuo fondiario di € 140.000,00, con la Banca di Credito Popolare, garantito da ipoteca sull'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Scarlatti identificato al Catasto al

foglio 3, con la p.lla 732 ed il sub 1, cat. A/2, cl. 5, vani 6, R.C. Euro 635,24. Grazie a questo mutuo gli istanti estinguevano il residuo del mutuo, per un importo di circa € 38.000,00 contratto nel 1998 con l'ex Banco di Napoli, per il quale pagavano regolarmente rate semestrali di € 2.302,36, e pareggiavano l'esposizione debitoria con la Banca di Credito Popolare per le concessioni di anticipo fatture in conto corrente. L'estratto conto della New Plastic s.a.s dimostra che il sig. Della Corte, in data 16.10.2008, effettuava un versamento di € 93.243,59 quale versamento socio, determinando un saldo attivo sul conto corrente di € 6.327,55. Tra il 2009 ed il 2010 la crisi economica mondiale, iniziata con il crollo della borsa di Wall Street a causa delle note vicende della banca Lehman Brothers, colpì anche il settore nautico e di conseguenza la società degli odierni ricorrenti. Tuttavia con enormi sacrifici l'importo della rata del mutuo, pari ad € 1.215,70, veniva regolarmente pagata, così come si procedeva a ripianare i debiti delle esposizioni del conto corrente gravate da esosi costi ed elevati interessi. L'anno 2013-2014 purtroppo segnò un momento di svolta negativo a causa di eventi familiari nefasti. La società, oltre al drastico ridimensionamento delle commesse, subiva la ennesima truffa causata dal mancato pagamento di lavori eseguiti per circa € 16.000,00, tanto da indurre il sig. Della Corte, a presentare una querela il 14.03.2013, per la quale tutt'oggi pende ancora giudizio. Sempre nel 2013 i ricorrenti scoprivano che il proprio figlio, Della Corte Vincenzo, era affetto da "Sclerosi multipla recidivante", tanto che nel 2014 a seguito della ennesima crisi, il giovane Della Corte veniva ricoverato all'Ospedale San Paolo. Durante tali anni l'azienda fu completamente abbandonata a sé stessa, in quanto tutte le forze erano concentrate sul minore Della Corte Vincenzo (circostanza dimostrata, a parere di chi scrive, dalla mancanza di dichiarazioni successivamente al 2015). Sempre nel 2013 la sig.ra Rita Immacolata Di Delfo inviava lettera raccomandata con cui comunicava il proprio recesso dal ruolo di socio accomandante, cui non faceva seguito la formalizzazione dello scioglimento della società atteso che gli istanti erano sopraffatti da tutt'altro. Nel 2014 il sig. Della Corte Vincenzo pativa la perdita del padre e del proprio giovane cognato, marito della sorella Della Corte Elvira. Gli anni tra il 2013 ed il 2015 segnarono la fine di ogni attività sociale ed imprenditoriale per il sig. Della Corte Vincenzo, il quale era completamente ed unicamente concentrato nella riabilitazione del proprio figlio ed in un pessimo stato psicologico. La società, che rappresentava l'unica fonte di reddito per i coniugi, nell'anno 2015 era commercialmente finita. Nel mese di dicembre 2015 la Banca di Credito Popolare notificava decreto ingiuntivo alla New Plastic 2000 sas nonché ai fideiussori sig. Della Corte Natale e sig.ra Di Delfo Rita Immacolata, con cui si intimava il pagamento del complessivo importo di € 61.600,00 in virtù di saldo debitore del rapporto di conto corrente. I ricorrenti contestavano l'esorbitante somma ingiunta e si affidavano ad una perizia elaborata da un tecnico

che mediante analisi del conto corrente della New Plastic 2000 Sas riferiva che nulla era dovuto dalla società all'Istituto bancario a seguito di ricalcolo somme e proponevano un giudizio di opposizione, il quale pur se fondato, non sortiva esito positivo, atteso che con sentenza n. 3965/2017 del 31.03.2017 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta per improcedibilità, in quanto la causa veniva iscritta a ruolo oltre il prescritto termine perentorio di 10 giorni. Seguiva l'intimazione di precetto per complessivi € 65.276,71 e l'avvio della procedura di espropriazione immobiliare ai danni degli istanti avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Scarlatti n. 16 (di proprietà della sig.ra Di Delfo) ed il box auto sito in San Giorgio a Cremano alla Via Domenico Scarlatti n. 22 (in proprietà dei coniugi). Nell'anno 2016/2017 gli istanti non riuscivano più a pagare nemmeno le rate di mutuo, le quote condominiali ed altri piccoli debiti che avevano contratto durante gli anni terribili esposti in precedenza. La Banca di Credito Popolare-Società Cooperativa per Azioni, in virtù e per effetto del decreto ingiuntivo avviava pertanto procedura di espropriazione immobiliare, tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 359-2021, avente ad oggetto sia l'unità abitativa che il pertinente box auto, con vendita all'asta è fissata per il giorno 07.06.2022 per un prezzo base di € 157.000,00 ed offerta minima ricevibile fissata ad € 117.750,00. Ad oggi gli istanti non hanno fonti di reddito da lavoro dipendente. Il Della Corte percepisce una pensione di invalidità mentre la Di Delfo percepisce il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2022. Fino ad oggi il sostentamento economico è stato fornito, da amici e parenti nonché dal figlio degli istanti, il quale si è reso anche disponibile a supportare i propri genitori nella proposizione del piano del consumatore."

Da quanto riportato nella relazione del gestore, non può dubitarsi della qualità di consumatori dei debitori, invero necessaria ai fini dell'ammissibilità alla procedura: malgrado la risalente attività imprenditoriale svolta, la New Plastic oltre a risultare inattiva dal 2013, veniva cancellata in data 25.03.2022 con valore retroattivo al 31.12.2015, giusta annotazione in camera di commercio. La società, infatti, era già venuta meno a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, una volta che il socio accomandante, Di Delfo Rita, comunicava il proprio recesso a mezzo raccomandata in data 19.11.2013. A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti dai gestori non è stata rinvenuta alcuna traccia, nei casseti fiscali dei debitori, di attività imprenditoriale ulteriore, svolta a far data dalla dichiarazione PF 2015 (redditi 2014) del Della Corte.

Nondimeno, la relazione esaminata evidenzia come i debitori non hanno chiesto finanziamenti con la consapevolezza di non poterli ripagare, cercando, al contrario, nel corso del tempo, soluzioni per poter far fronte ai pagamenti, arrivando al momento in cui non fu più possibile provvedervi,

essendo venuta meno la fonte di sostentamento generata dalla società New Plastic e dovendo far fronte alla difficile situazione determinata dalle precarie condizioni di salute del figlio.

Con riferimento, poi, alla diligenza impiegata dai creditori istituzionali finanziari nell'erogazione del credito e nella valutazione del merito creditizio, il nuovo co. 3-bis dell'art. 9, l. 3/2012, introdotto in sede di conversione del c.d. "Decreto Ristori" (convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176), prevede l'obbligo per l'Organismo di Composizione della Crisi, nella propria relazione, di indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, *"il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile"*. L'OCC, pertanto, deve operare un'attenta valutazione della diligenza dell'istituto di credito, al fine di valutare se, al momento della concessione del finanziamento, sussistessero le necessarie condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento risultasse prevedibile. Lo stesso art. 124-bis, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. "Testo Unico Bancario") sul punto impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente: tale controllo rappresenta, infatti, un corollario del più ampio onere di diligenza del creditore-finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.

A tali linee normative, giova aggiungere ulteriori osservazioni in materia di responsabilità precontrattuale. In materia di contratti bancari, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'annoverare tra le fattispecie generatrici di responsabilità precontrattuale non soltanto la mancata conclusione del contratto per rottura ingiustificata delle trattative e la conclusione del contratto invalido o non conveniente, ma altresì per la violazione degli obblighi informativi nella fase delle trattative anteriori alla stipula del contratto. Invero, il combinato disposto di cui all'art. 1337 c.c. e all'art. 127, D. lgs. 385/1993 (TUB) fa obbligo alle banche di comportarsi in conformità ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, in sede di esecuzione del contratto, nonché nella fase precedente delle trattative. In sede precontrattuale, pertanto, integrano tale parametro della buona fede una molteplicità di condotte, per entrambe le parti del rapporto, condotte che implicano il più ampio dovere di leale trattamento. In particolare, i contraenti sono tenuti a rappresentare correttamente le caratteristiche delle prestazioni ed attribuzioni che intendono assumere, oltre alle circostanze obiettive - conosciute o rilevabili attraverso la dovuta diligenza - che possono rendere invalido il contratto stipulando. La giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza

si estendono anche alle “*obbligazioni collaterali*” (Cass. civ. 16.11.2000, n. 14865), ossia i profili di protezione, informazione e leale collaborazione che devono intercorrere nella relazione tra i contraenti, *a fortiori* laddove vi sia uno squilibrio informativo tra gli stessi.

Per quanto ci occupa, nell'alveo di tali obblighi collaterali è senz'altro possibile e doveroso far rientrare altresì la condotta richiesta al finanziatore dall'art. 124-bis, co. 1 TUB di valutazione del merito creditizio del consumatore. Tale operazione, parte integrante delle attività demandate all'ente finanziatore nella fase delle trattative, a parere del giudice adito, che in ciò aderisce alle valutazioni del gestore, non è stata condotta opportunamente nel caso di specie. Invero, dall'interpretazione letterale della norma in esame emerge come tale onere valutativo gravi principalmente sul finanziatore che potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso, peraltro avvalendosi di banche dati pertinenti. La lettura sistematica della norma, poi, avvalorata tale opzione ermeneutica, valorizzando il grave squilibrio conoscitivo che affligge il consumatore, nonché i suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Con tutte evidenze emerge la maggiore qualificazione delle società finanziarie - che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela - a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore rispetto al debitore stesso, i cui profili di colpa eventualmente configurabili sarebbero in ogni caso assorbiti da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Trib. Napoli Nord, 21.04.2021 R.G. 2228/2020; Trib. Napoli Nord, 11.07.2021, R.G. 15/2020).

L'art. 9, co. 3-bis l. 3/2012 demanda all'OCC l'accertamento della diligenza impiegata, nell'analisi del merito creditizio, dagli istituti di credito in vista della stesura del piano del consumatore, adempimento adeguatamente eseguito dai gestori (p. 15 del piano). Invero, i professionisti osservavano, circa il “merito creditorio” della Banca di Credito Popolare, che “*gli importi erogati, pari ad € 140.000,00, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti (11/09/2008) risultano alquanto incoerenti con i redditi disponibili.*”

1. *2008 mutuo concesso da Banca di Credito Popolare (rep 1545 – racc 1021 per notar Maurizio Savio) per originari € 140.000,00: il reddito dei ricorrenti era di € 4.111,0 per Della Corte (PF 2008 rigo RN1) e di € 2.864,00 (PF 2008 rigo RN1).”*

Appare lampante, quindi, che gli istituti concedenti, invece di considerare il c.d. “merito creditizio”, consultando le banche dati ovvero facendosi dettagliatamente illustrare le necessità economiche del nucleo familiare e le entrate, tendevano ad erogare prestiti su prestiti, facendo aumentare le spese e nel contratto di concessione del mutuo non vi è traccia di una minima valutazione del rischio. Non vi è dubbio, poi, che il totale delle attività patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l'attivo patrimoniale, pari al solo attivo non prontamente liquidabile, è inferiore al totale dei

debiti accumulati, considerando l'importo necessario al mantenimento personale, che secondo le tabelle Istat (soglia di povertà assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d'Italia area periferica) ammonterebbe ad euro 1.398,18 per un nucleo familiare composto da tre persone di età inferiore ad anni 59 come nel caso della famiglia dei ricorrenti. Tali dati dimostrano che l'ammontare delle spese che il nucleo familiare ha indicato quali spese per il sostentamento (comprovate dalle ricevute di pagamento esibite), ammontanti ad € 857,00, hanno già condotto il nucleo a vivere al di sotto della soglia di povertà.

LA PROPOSTA DI PIANO.

Passando al contenuto della proposta di piano, giova svolgere un preliminare esame della *ratio* ispiratrice dell'istituto: invero, le procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento postulano una parziale deroga alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., la quale si giustifica alla luce dello scopo di siffatta legislazione, ovverosia contemperare l'interesse del creditore all'esatto adempimento con quello del sovraindebitato alla ristrutturazione della propria esposizione debitoria complessiva e, come nel caso di specie, familiare (*"In particolare, il legislatore, con il piano del consumatore, riservando tale meccanismo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ha voluto porre un freno a quelle posizioni debitorie occasionate dal cosiddetto credito al consumo e allineare la legislazione italiana alle direttrici degli ordinamenti extra nazionali in materia di sovraindebitamento, senza, tuttavia, che tale opportunità si traducesse in uno strumento volto ad aggirare la normativa civile preesistente"* Trib. Novara, 25.07.2017).

Tali considerazioni sono applicabili *a fortiori* alla *species* di piano del consumatore familiare ex art. 7-bis, l. 3/2012: tale istituto di carattere generale mira invero a *"risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco [...]"* (Trib. Mantova, 31.05.2021, <http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/25473>). In particolare, l'emergenza pandemica e conseguentemente socio-economica degli ultimi anni ha posto in luce le profonde difficoltà cui i consumatori e le famiglie possono andare incontro, rendendo evidente l'opportunità di un'adeguata disciplina. La l. 3/2012 *ante* novella consentiva perlomeno ai debitori coniugati di proporre una domanda congiunta finalizzata alla ristrutturazione del debito mediante un piano del consumatore, nel caso in cui il sovraindebitamento fosse generato da obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni familiari più che del singolo: il sovraindebitamento consumeristico si prestava a regolare la fattispecie, dal momento che i coniugi, quand'anche abbiano patrimoni distinti, vedono inevitabilmente sovrapporsi i rispettivi destini finanziari, scontando vicendevolmente le rispettive avversità (*"La proposta di un piano del consumatore "di gruppo" o*

“relativo al nucleo familiare” non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive. L’assenza di una previsione di legge in tal senso implica la necessaria distinzione dei piani relativi a ciascun consumatore determinandosi, diversamente, una violazione dell’art. 2740 c.c.” Trib. Novara, 25.07.2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19281>; *“Va ritenuto che non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi poiché va ritenuto che essi rientrano nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni avendo messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le masse passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l’altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori”* Trib. Napoli, 02.04.2019, n. 624, <https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2019/04/trib-napoli-sent-624-del-02.04.2019.pdf>). La l. 176/2020, di conversione del c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto specifiche norme in materia di “sovraindebitamento familiare”, finalmente offrendo una soluzione specifica: i membri della stessa famiglia possono accedere insieme ad un’unica procedura di composizione della crisi qualora convivano oppure quando il sovraindebitamento presenti un’origine comune mediante l’impiego dello strumento del piano del consumatore disciplinato dagli artt. 12-bis e ss. l. n. 3/2012 (*“Preliminarmente deve essere chiarito che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile (cfr. tra le altre Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito www.ilcaso.it) come già riconosciuto in passato [...] e come ora espressamente previsto dall’art 7-bis della l. 3/2012 come introdotto dalla legge 176/2020, che riconosce ai membri di una stessa famiglia se conviventi o nel caso in cui il sovraindebitamento abbia origine comune di proporre domanda unica, condizioni che nel caso di specie sussistono. [...] Per poter ricorrere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatore, che ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b, l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* Trib. Livorno, 22.04.2021, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25430.pdf>). Tuttavia, tale disciplina generale presenta alcune particolarità nella *species* di sovraindebitamento familiare, poiché l’art. 7-bis nel suo III co. prevede che, in applicazione del generale principio della responsabilità patrimoniale personale, le masse attive e passive relative alla posizione di ciascun congiunto rimangono distinte, in modo da evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli

altri e viceversa (“[...] resta ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente - il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente.” Trib. Verona, 12.05.2021, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-12-maggio-2021-est-pagliuca_1). Ogni componente della famiglia, in virtù di questa rigorosa distinzione, pagherà il proprio debito con i propri averi, ma tutti beneficeranno di un risparmio di costi, in quanto il compenso dovuto all'OCC sarà sopportato da tutti i membri della famiglia e fra costoro ripartito proporzionalmente ai debiti di ciascuno. Nell'unica procedura si avrà una migliore performance organizzativa, poiché i familiari potranno coordinare al meglio i reciproci apporti in funzione di una vera e propria strategia di superamento della crisi (“[...] La possibilità per i familiari di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, infatti, in tanto ha senso in quanto è ben ragionevole ipotizzare che persone legate da rapporti di parentela o affinità abbiano interesse alla sistemazione congiunta della propria esposizione debitoria anche con modalità di allocazione delle rispettive risorse tali da consentire una ripartizione dell'attivo liquidatorio non rigorosamente limitato alle singole e distinte masse. In altri termini, atteso che le procedure di composizione della crisi [...] consentono di ritagliare sulle singole esigenze del debitore civile le modalità di ristrutturazione del debito, ben è possibile sottoporre all'accordo dei creditori un'unica soluzione negoziale con la quale il nucleo familiare- complessivamente- soddisfi l'interesse delle singole masse debitorie anche mediante una collocazione delle risorse non equanime. Il che, si badi, non vuol dire violare la previsione di cui all'art. 7 bis co. 3 1 n. 3/12 in quanto non di confusione di masse si tratta ma di allocazione volontaristica delle risorse fra masse distinte che mantengono una loro identità” Trib. Rimini, 11.02.2022, <http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/27123>).

Nel caso in esame, i gestori, considerando la volontà dei debitori di soddisfare i creditori, anche unificando i debiti atteso che insieme intendono porre rimedio al sovraindebitamento, proponevano, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito. Si evidenzia che i debitori, con l'ausilio di finanza esterna garantita dal figlio Vincenzo Della Corte, metteranno a disposizione del piano immediatamente la somma di € 32.750,00 ed una rata di € 700,00 mensile. La somma di € 32.750,00 sarà utilizzata per pagare i compensi concordati con l'OCC pari ad € 9.012,82, i compensi dell'advisor pari ad € 2.806,40 ed € 20.930,78 saranno utilizzati per soddisfare

il creditore ipotecario. Il piano, tenendo conto delle classi di creditori, punta a soddisfare con le prime 12 rate integralmente i crediti prededucibili e parte del credito garantito da ipoteca. Con le successive 77 rate il credito ipotecario sarà interamente soddisfatto. A seguire saranno soddisfatti i creditori privilegiati e quindi i creditori chirografari, tra i quali sono stati ricompresi anche i crediti degradati una volta soddisfatta la parte garantita dall'ipoteca o dal privilegio.

In via generale è stato osservato che la convenienza del piano, rispetto alla liquidazione del patrimonio, risiede nella possibilità di soddisfare, integralmente il credito garantito da ipoteca di primo grado per € 91.490,73, nella misura del 40,23% il credito garantito da ipoteca di secondo grado per € 26.259,27, i crediti privilegiati nella misura del 100%, i crediti in chirografo nella misura del 20%. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start dei debitori, ma permetterebbe di ricondurre questi ultimi ad una migliore integrazione sociale. In definitiva, concedere l'accesso al piano del consumatore consentirebbe ai debitori di recuperare a pieno la propria posizione nel tessuto sociale.

Nell'ipotesi prospettata il credito che vanterebbe l'OCC e l'advisor è stato posto in prededucazione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario di primo grado garantendone la soddisfazione integrale (oltre l'anno, come previsto dall'art. 8 ultimo comma L. 3/12, ma, in assenza di contestazioni del creditore ipotecario, deve dedursi la sostanziale adesione alla prospettata forma di soddisfazione integrale), i crediti privilegiati (Ader) vengono soddisfatti integralmente.

Quanto alla fattibilità del piano, il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la somma di euro 700,00 mensili ed un versamento immediato di € 32.750,00, mediante l'apporto di finanza esterna garantito dal figlio Vincenzo Della Corte.

Sulla garanzia offerta, l'OCC ha appurato che il sig. [REDACTED] e (C.F. [REDACTED]) ha una ditta individuale con partita iv [REDACTED] – numero REA NA [REDACTED], la quale ha generato un reddito netto, come risultante dalla dichiarazione PF 2021 (redditi 2020) pari ad € 36.665,00 e di € 30.665,00 per l'anno 2019, dunque un'azienda che ha generato un reddito netto più che soddisfacente, atteso che tali risultati economici sono stati conseguiti nel pieno della congiuntura economica generata dalla pandemia da Covid 19. Inoltre il [REDACTED] è celibe, e dunque non deve sopportare spese particolarmente impegnative per la propria sopravvivenza, ben potendo sopportare quindi una rata di €700,00 a fronte di un reddito medio mensile che si può stimare in € 3.055,00 sulla scorta dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.

Il gestore ha quindi attestato sia la completezza della documentazione, sia la diligenza dei debitori, sia la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'UDIENZA FISSATA PER L'OMOLOGA E L'INDAGINE SUL MERITO CREDITIZIO

Il giudice adito, in data 23.05.2022, emetteva decreto ex art. 12 bis L. 3/12, ordinando la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. esecuzioni, RG. 359/2021, e fissava udienza per la discussione sull'omologa al 5.07.2022. A tale udienza, i ricorrenti a mezzo del loro difensore ed i gestori, chiedevano omologarsi il piano familiare e dichiaravano che alcuna contestazione era pervenuta dal ceto creditorio. All'udienza, in effetti, non compariva alcun creditore.

Tutto quanto premesso e considerato;

Letti l'art. 12 bis, co. 3, l. 3/12, e l'art. 7 bis L. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Della Corte Natale e Di Delfo Rita Immacolata,

DISPONE

- che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano;
- che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
- che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC con le forme già indicate.

Napoli, il 11 luglio 2022

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

*Or. 21.05.2022
Napoli 15/7/2022*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo